

NOTA

del:	Segretariato
al:	Gruppo II
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione del 12 luglio 2002 sotto la presidenza del Commissario António VITORINO

La seconda riunione del gruppo II "Carta" si è tenuta il 12 luglio 2002, dalle 14,30 alle 17,30 sotto la presidenza del commissario Antonio Vitorino.

I. Calendario dei lavori

1. Sono state confermate le seguenti date per le prossime riunioni:

- 23 luglio (tutta la giornata)
- 17 settembre (tutta la giornata)
- 4 ottobre (pomeriggio)
- 7/8 ottobre (date di riserva).
- 21 ottobre come data dell'ultima riunione, anziché il 29 ottobre come inizialmente previsto; ciò consentirebbe di concludere i lavori del gruppo prima della sessione plenaria della Convenzione di fine ottobre, in vista della presentazione di una prima architettura del trattato quale annunciata dal Presidente della Convenzione Valéry Giscard d'Estaing.

II. Modalità e conseguenze di un'eventuale integrazione della Carta nei trattati

– Possibili tecniche di integrazione della Carta

2. Il Presidente ha aperto una prima discussione sul tema, pur sottolineando che il gruppo dovrà ritornare su questa questione cruciale nel corso dei suoi lavori. Egli ha inoltre evidenziato:

- la relazione tra l'idea di un trattato fondamentale nonché la lunghezza di quest'ultimo e la scelta delle opzioni (illustrate nel doc. CONV 116/02); nessuna di esse è a priori incompatibile con tale idea;
- le diverse possibilità di combinazione tra le opzioni presentate;
- la questione del preambolo di cui si dovrebbe tener conto in tale contesto.

3. La maggioranza degli oratori si è detta favorevole all'inserimento dell'articolato della Carta in un nuovo trattato fondamentale (opzione f)), sottolineando in particolare le attese per quanto riguarda la visibilità e la trasparenza dei diritti fondamentali dell'Unione, espresse segnatamente dalla società civile e dalla Convenzione dei giovani, l'importanza fondamentale di un catalogo di tali diritti posto all'inizio di un trattato di base o di una costituzione, nonché il carattere, definito normativo, della Carta, redatta "come se" detto testo fosse destinato a figurare nel trattato.

4. Altri oratori hanno tuttavia affermato, rispettivamente:

- che l'obiettivo perseguito di attenersi ai diritti fondamentali già esistenti e di preservare la posizione degli Stati membri spinge a prediligere (visto l'orientamento del gruppo di non modificare la Carta) l'opzione a) o la b) e che non bisogna sottovalutare l'interesse di tale testo in quanto dichiarazione;
- che la scelta definitiva tra tali opzioni sarà una decisione politica da prendere in un secondo tempo, ma in funzione delle risposte ad alcune questioni tecniche che il gruppo deve esaminare;

- che vi può essere la possibilità di una via intermedia, come per esempio un protocollo (opzione e)) combinato con un riferimento alla Carta in un articolo del trattato di base;
- che anche la scelta della tecnica dovrà rispettare l'intento di non indebolire il sistema paneuropeo della CEDU.

5. Una serie di oratori ha sottolineato che il preambolo della Carta, che costituisce una parte essenziale di quest'ultima, è stato redatto in modo tale da inglobare, oltre ai diritti fondamentali, e in un senso più generale, i valori e i fondamenti dell'Unione. Secondo tali membri esso potrebbe pertanto essere utilizzato (eventualmente arricchito da altri elementi) come preambolo di un nuovo trattato di base.

6. Il Presidente ha concluso sottolineando che, al momento di scegliere la tecnica di integrazione, occorrerà affrontare diverse preoccupazioni tra le quali, da un lato, quella della visibilità e dell'importanza politica dei diritti fondamentali e, dall'altro, quella della certezza del diritto. Egli ha inoltre ricordato i due aspetti del compromesso relativo alla Carta, sottolineando che in quel momento il consenso verteva su una dichiarazione politica ma il testo aveva un profilo giuridico, in quanto è stato redatto "come se" dovesse essere integrato nei trattati.

- Questione dell'attuale articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE (relazione tra la Carta e la CEDU, da un lato, e tradizioni costituzionali comuni, dall'altro)

7. Taluni membri del gruppo si sono pronunciati a favore della soppressione dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE nel caso di un'integrazione della Carta in quanto testo pienamente vincolante, dato che la Carta include i diritti della CEDU ed è già stata considerata dal Tribunale di primo grado un'interpretazione delle tradizioni costituzionali comuni; ad ogni modo, nel suo preambolo figurano riferimenti a queste due fonti. Tuttavia altri membri si sono detti favorevoli al mantenimento dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE o ad una disposizione analoga. Tali membri sostengono che la Carta non contiene l'insieme dei diritti garantiti nella CEDU e nei suoi protocolli e che una disposizione come l'articolo 6, paragrafo 2 potrebbe favorire un'interpretazione della Carta alla luce delle tradizioni costituzionali comuni. Inoltre, essa segnerebbe un'apertura del sistema ad evoluzioni future, consentendo alla Corte di giustizia di tener conto di nuovi elementi costituzionali che emergessero eventualmente in seno agli Stati membri.

8. In tale contesto, è stato inoltre affermato che, poiché le tradizioni costituzionali comuni sono state la terza fonte più importante per la Carta (in aggiunta ai diritti della CEDU e del trattato CE), l'intento di stabilire un'armonia tra queste tre fonti consiglia o l'aggiunta di una disposizione orizzontale sulle tradizioni costituzionali, simile a quelle relative alle altre due fonti, o l'aggiunta nell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato di un elemento rispondente a detto intento. Senza tale aggiunta, l'integrazione della Carta rischia di attribuire un eccessivo potere politico al giudice comunitario. Altri membri hanno tuttavia osservato che il margine di apprezzamento della Corte di giustizia è maggiore oggi, nel quadro di una definizione puramente giurisprudenziale dei diritti fondamentali comunitari. Essi aggiungono che è molto difficile definire le tradizioni costituzionali comuni e che la Corte non può dedurre necessariamente diritti di significato identico a quello esistente in tutte le Costituzioni degli Stati membri, né riprenderne solamente il minimo comune denominatore.

9. Alcuni membri segnalano che occorrerebbe tornare sulla questione dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE dopo le discussioni del gruppo sull'adesione alla CEDU. Il Presidente ha confermato tale approccio indicando che a suo parere esiste un margine per mantenere i riferimenti fatti nell'articolo 6, paragrafo 2, ma occorrerebbe in ogni caso esaminare l'impatto che avrebbe sulla loro formulazione un'eventuale decisione relativa all'adesione alla CEDU.

– *La Carta e le competenze dell'Unione*

Il Presidente ha introdotto il dibattito presentando il suo documento di lavoro e indicando che, da parte sua, non vede contraddizione tra la Carta e le competenze limitate dell'Unione.

10. Tutti gli oratori hanno sottolineato l'importanza, già messa in evidenza dalla Convenzione precedente, del principio che l'integrazione della Carta non incida sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e si sono rallegrati degli importanti chiarimenti apportati dal documento di lavoro (WD 03) del Presidente a tale riguardo. È stato osservato che alla Convenzione precedente premeva a redigere un catalogo completo anche nell'intento di rendere visibili tutti i valori comuni dell'Unione, in particolare nel contesto delle sue relazioni internazionali.

11. Diversi oratori ritengono utile un adattamento redazionale dell'articolo 51, paragrafo 2 della Carta, nell'ipotesi in cui si scelga l'opzione f), come suggerito nel documento di lavoro del Presidente (per chiarire che la Carta, integrata nei trattati, non modifica le competenze e i compiti quali definiti dalle *altre* disposizioni dei trattati).

12. In seguito alle richieste espresse in seno al gruppo, il Presidente Vitorino si è impegnato a sottoporre al gruppo un documento di lavoro relativo ai possibili adattamenti redazionali degli articoli 51, paragrafo 2 e 52, paragrafo 2 della Carta, nonché ai doppioni nella Carta.
